

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 gennaio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 2005, n. 11.

Iniziativa popolare e referendum Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° agosto 2005, n. 35.

Regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto
di apprendistato Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 ottobre 2005, n. 50.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2005, n. 52.

Elenco dei comuni catastali della provincia di Bolzano.
Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2005, n. 0285/Pres.

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nonché per la concessione delle agevolazioni medesime. Approvazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2005, n. 0286/Pres.

Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge n. 68/1999. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2005, n. 0287/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni. Approvazione Pag. 14

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2005, n. 19.

Disposizioni in materia di tributi regionali Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2005, n. 20.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2005, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2005, n. 22.

Ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali Pag. 20

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2005, n. 23.

Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» Pag. 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008 Pag. 21

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2005, n. 42.

Adeguamento e riordino dei consorzi di bonifica . . . Pag. 21

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 2005, n. 11.

Iniziativa popolare e referendum.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 29 novembre 2005)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE****HA APPROVATO**nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata;**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA****PROMULGA**

la seguente legge:

Capo I**INIZIATIVA POPOLARE****Art. 1.***Presupposti*

1. L'iniziativa popolare delle leggi provinciali è esercitata da almeno 8.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del consiglio provinciale.

Art. 2.*Proposta di iniziativa popolare*

1. La proposta di iniziativa popolare contiene il testo del progetto di legge, redatto nelle lingue italiana e tedesca, diviso per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della provincia, l'indicazione del relativo onere finanziario ed i modi per farvi fronte.

2. La proposta è presentata all'ufficio di presidenza del consiglio provinciale da almeno tre promotori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme per la vidimazione da parte del segretario generale del consiglio provinciale o persona da lui delegata.

3. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge e devono essere numerati progressivamente.

Art. 3.*Raccolta e deposito delle firme*

1. L'elettore appone in calce al progetto di legge la propria firma e accanto alla stessa sono indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

2. La firma dell'elettore è autenticata:

a) dal notaio, dal giudice di pace, dai cancellieri e collaboratori delle cancellerie della corte d'appello e del tribunale, dai segretari della procura della Repubblica;

b) dal Presidente della provincia, dal presidente del consiglio provinciale, dagli assessori provinciali, dai consiglieri provinciali, che comunicano la propria disponibilità al presidente della provincia;

c) dal sindaco, dal presidente e vicepresidente del consiglio circoscrizionale, dagli assessori comunali, dal presidente del consiglio comunale, dai consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità al sindaco, e dal segretario comunale; la competenza per l'autenticazione da parte delle suddette persone è circoscritta al comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto;

d) dal presidente e dal segretario generale della comunità comprensoriale nel cui territorio è compreso il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto;

e) dai funzionari incaricati dal presidente della provincia, dal sindaco e dal presidente della comunità comprensoriale.

3. L'autenticazione può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

4. Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori depositano i relativi fogli presso l'ufficio di presidenza del consiglio provinciale.

Art. 4.*Esame di ammissibilità*

1. L'ufficio di presidenza del consiglio provinciale verifica e computa le firme al fine di accertare l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

2. L'iniziativa popolare è dichiarata inammissibile, se:

a) le firme non sono state depositate entro quattro mesi dalla data di restituzione dei fogli vidimati;

b) non è stato raggiunto il numero minimo di firme necessarie.

3. Se l'iniziativa popolare è risultata ammissibile, il presidente del consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla commissione legislativa competente per materia. Trascorsi sei mesi dall'assegnazione senza che la commissione legislativa abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva del consiglio provinciale, il quale deve concludere la trattazione entro i successivi sei mesi.

Capo II**REFERENDUM ABROGATIVO****Art. 5.***Presupposti*

1. Il *referendum* per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale è indetto quando lo richiedano almeno 13.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del consiglio provinciale. Le firme, raccolte nel termine di quattro mesi dalla restituzione dei fogli vidimati, vanno depositate presso la ripartizione provinciale servizi centrali.

2. Il *referendum* abrogativo non può essere richiesto per le leggi tributarie e di bilancio, per la disciplina degli emolumenti spettanti al personale ed agli organi della provincia, e per le disposizioni che riguardano questioni attinenti ai diritti e alla tutela dei gruppi linguistici.

Art. 6.*Richiesta di referendum*

1. La richiesta di *referendum* va promossa da almeno 30 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per l'elezione del consiglio provinciale, ed è presentata alla ripartizione provinciale servizi centrali.

2. Nella richiesta sono indicati nome, cognome e domicilio dei singoli promotori, la cui firma va autenticata, e il nominativo di colui al quale vanno inviate le comunicazioni previste dal procedimento.

3. La richiesta di *referendum* non può essere presentata nei dodici mesi che precedono la fine della legislatura del consiglio provinciale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio provinciale.

Art. 7.*Quesito referendario*

1. Il quesito referendario va redatto nelle lingue italiana e tedesca, completando la formula «Volete che sia abrogata ...» con la data, il numero ed il titolo della legge. In caso di abrogazione parziale, va indicato anche il numero degli articoli o dei commi, sui quali si chiede il *referendum*. Il quesito può contenere anche una sintesi dell'oggetto del *referendum*.

2. In caso di *referendum* per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di legge, va trascritto anche il testo letterale delle disposizioni delle quali si propone l'abrogazione.

Art. 8.

Commissione per i procedimenti referendari

1. Entro quindici giorni dalla presentazione di richiesta di *referendum* è istituita la commissione per i procedimenti referendari, la quale delibera sull'ammissibilità del *referendum*, riesamina i voti contestati e proclama il risultato dei *referendum*. La commissione è composta:

- a) da un magistrato del tribunale di Bolzano;
- b) da un magistrato della sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano;
- c) da un magistrato della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

2. I componenti della commissione per i procedimenti referendari sono individuati mediante sorteggio, a cura del direttore della ripartizione provinciale servizi centrali, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi, proposti dai presidenti rispettivamente del tribunale di Bolzano, della sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano e della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

3. Le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal direttore della ripartizione provinciale servizi centrali o da persona da lui delegata.

4. La commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti.

5. Ai membri della commissione per i procedimenti referendari competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna.

Art. 9.

Esame di ammissibilità

1. La commissione per i procedimenti referendari procede all'esame di ammissibilità entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di un *referendum*. Se dichiara ammissibile la richiesta, può essere avviata la raccolta delle firme. Se accerta che il quesito contrasta con le disposizioni della presente legge, dichiara l'inammissibilità del *referendum*.

2. La ripartizione provinciale servizi centrali comunica ai promotori la decisione della commissione per i procedimenti referendari sull'ammissibilità del *referendum* e, nel caso in cui il *referendum* sia stato dichiarato ammissibile, invita gli stessi a presentare, per la validazione, i fogli destinati alla raccolta delle firme.

Art. 10.

Raccolta e deposito delle firme

1. Per la validazione dei fogli, la raccolta e l'autenticazione delle firme si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 11.

Esame di procedibilità

1. Entro trenta giorni dalla consegna dei fogli contenenti le firme la commissione per i procedimenti referendari verifica:

- a) la regolarità delle firme raccolte, conteggiando anche le firme dei promotori;
- b) se la legge o le singole disposizioni di legge oggetto del *referendum* siano state nel frattempo abrogate o modificate.

2. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di firme valide necessarie o la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a *referendum* siano state nel frattempo abrogate o modificate nei loro contenuti essenziali, la commissione dichiara l'improcedibilità del *referendum*.

3. Nel caso in cui la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a *referendum* siano state nel frattempo abrogate parzialmente o modificate in parti non essenziali, sono sottoposte a *referendum* le disposizioni che sono rimaste in vigore o hanno subito modifiche solo marginali. In tal caso la commissione adegua o riformula il quesito.

Art. 12.

Indizione del referendum

1. Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione sulla procedibilità della richiesta di *referendum* abrogativo, il presidente della provincia indice il *referendum*, fissando la data per lo svolgimento dello stesso in una domenica entro i successivi sei mesi. Nel relativo decreto è riportato anche il quesito da sottoporre agli elettori.

2. Lo svolgimento del *referendum* può essere rinviato di sei mesi nel caso in cui sia prevedibile che entro questo periodo vengano indetti altri *referendum* provinciali o *referendum* statali cui abbinarlo.

3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e dello stesso è data notizia mediante manifesti da affiggersi, a cura dei comuni, almeno trenta giorni prima della data di votazione.

4. La ripartizione provinciale servizi centrali garantisce un'informazione oggettiva ed equilibrata sull'oggetto della votazione e la pubblicità sui mezzi di informazione locali.

5. Ogni attività ed operazione relativa allo svolgimento del *referendum* è sospesa nei dodici mesi che precedono la fine della legislatura del consiglio provinciale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio provinciale.

6. Se prima della data prevista per lo svolgimento del *referendum* sia intervenuta l'abrogazione o una sostanziale modifica della legge o di singole disposizioni di legge cui si riferisce il *referendum*, il presidente della provincia, sentita la commissione di cui all'art. 8, dichiara che il *referendum* non ha luogo.

Art. 13.

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione della provincia, la commissione per i procedimenti referendari accerta il numero degli elettori partecipanti alla votazione e, previa verifica dei voti validi favorevoli e di quelli contrari nonché previo riesame dei voti contestati, procede alla proclamazione del risultato conseguito dal *referendum*. I promotori del *referendum* possono prendere visione del relativo verbale ed estrarne copia.

2. Il risultato del *referendum* è favorevole all'abrogazione nel caso in cui alla votazione abbia partecipato il 40 per cento degli aventi diritto alla votazione e sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validi favorevoli all'abrogazione.

Art. 14.

Esito ed efficacia

1. Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione della legge o di singole disposizioni di una legge, il presidente della provincia, con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ne dichiara l'avvenuta abrogazione. L'abrogazione ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto.

2. Qualora il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, la commissione per i procedimenti referendari ne dà notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Per i successivi cinque anni non può essere riproposta la medesima richiesta di *referendum*.

Capo III

REFERENDUM PROPOSITIVO E CONSULTIVO

Art. 15.

Referendum propositivo

1. Il *referendum* propositivo si promuove mediante la presentazione, da parte di 13.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del consiglio provinciale, di apposita richiesta alla ripartizione provinciale servizi centrali, contenente il progetto di legge, diviso per articoli, redatto nelle lingue italiana e tedesca, al quale è anteposta la formula «Volete che sia approvato il seguente progetto di legge ...», una relazione illustrativa delle finalità e del contenuto e l'indicazione del relativo onere finanziario e dei modi per farvi fronte, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

2. Il *referendum* propositivo non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, per la disciplina degli emolumenti spettanti al personale ed agli organi della provincia, nonché per disposizioni che riguardano questioni attinenti ai diritti e alla tutela dei gruppi linguistici.

3. Per quanto riguarda la promozione, la raccolta delle firme, l'esame di ammissibilità e di procedibilità, lo svolgimento, il *quorum* di partecipazione e la verifica del risultato del *referendum* nonché per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni previste per il *referendum* abrogativo.

4. La commissione per i procedimenti referendari, dopo aver accertato la regolarità delle firme raccolte entro il termine di tre mesi dalla restituzione dei fogli vidimati, sospende ogni ulteriore attività ed operazione relativa allo svolgimento del *referendum* per un periodo di centottanta giorni, nei quali il consiglio provinciale può tradurre in legge provinciale la proposta referendaria. In tal caso, la commissione dichiara l'improcedibilità del *referendum*. In caso contrario il *referendum* ha ulteriore corso.

5. Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'emanazione della legge, il presidente della provincia promulga la stessa.

6. Qualora il risultato del *referendum* sia contrario all'emanazione della legge, la commissione per i procedimenti referendari ne dà notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Per i successivi cinque anni non può essere riproposta la medesima richiesta di *referendum*.

Art. 16.

Referendum consultivo facoltativo

1. Il consiglio provinciale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di un *referendum* consultivo su un disegno di legge, prima che esso sia definitivamente approvato.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative al *referendum* abrogativo.

3. Ferma restando la natura non vincolante del *referendum* consultivo, il consiglio provinciale deve deliberare in ordine al disegno di legge sottoposto a *referendum* entro sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'esito del *referendum*, se positivo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Rimborso delle spese

1. Ai promotori di iniziative popolari e di *referendum* spetta, su richiesta e a titolo di rimborso spese, una somma di euro 0,50 per ogni firma valida fino al raggiungimento del numero necessario per la validità della proposta, sempreché la competente commissione legislativa del consiglio provinciale accerti la competenza provinciale nella materia oggetto dell'iniziativa popolare o la commissione per i procedimenti referendari dichiari l'ammissibilità del *referendum*.

2. La relativa richiesta va presentata a secondo della competenza all'ufficio di presidenza del consiglio provinciale o alla ripartizione provinciale servizi centrali. Nella domanda va indicato il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 18.

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per le elezioni del consiglio provinciale.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trova applicazione la normativa in materia di elezione del consiglio provinciale.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Il rimborso delle spese ai promotori di iniziative popolari grava sul bilancio del consiglio provinciale.

2. Sono a carico del bilancio provinciale:

a) il rimborso delle spese ai promotori di *referendum*;
b) i compensi ai componenti della commissione per i procedimenti referendari;

c) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai *referendum*, comprese quelle sostenute dai comuni per il funzionamento delle sezioni elettorali.

3. Alla copertura di eventuali spese ai sensi del comma 2 si provvede con appositi stanziamenti a carico dell'UPB 01110 del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e seguenti, integrabili ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 18 novembre 2005

DURNWALDER

05R0795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1° agosto 2005, n. 35.

Regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2479 dell'11 luglio 2005,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina le attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato e le forme di apprendistato di secondo livello ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 7, comma 4-bis della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche.

Art. 2.

Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato

1. Le attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato sono:

- 1) elettronico impiantista - elettronica impiantista;
- 2) tappezziere d'auto - tappezziere d'auto;
- 3) panettiere - panettiera;
- 4) lattoniere edile ed artistico - lattoniera edile ed artistica;
- 5) posatore di sistemi costruttivi a secco - posatrice di sistemi costruttivi a secco;
- 6) vivaista;
- 7) disegnatore tecnico edile - disegnatrice tecnica edile;
- 8) addetto agli impianti elettrici - addetta agli impianti elettrici;
- 9) meccanico di manutenzione - meccanica di manutenzione;
- 10) fabbricante di ottoni;
- 11) pavimentista;
- 12) birraio birraia;
- 13) legatore legatrice;
- 14) armaiolo armaiola;
- 15) operatore d'ufficio - operatrice d'ufficio;
- 16) tecnico per macchine d'ufficio - tecnica per macchine d'ufficio;

17) tecnico di laboratorio chimico-tecnica di laboratorio chimico;	80) marmista;
18) conciatetti;	81) congegnatore meccanico - congegnatrice meccanica;
19) sarto per signora - sarta per signora;	82) intagliatore a macchina - intagliatrice a macchina;
20) distillatore - distillatrice;	83) muratore - muratura;
21) tornitore in legno - tornitrice in legno;	84) grafico multimediale - consulente - grafica multimediale - consulente;
22) tornitore in metallo - tornitrice in metallo;	85) grafico multimediale - design - grafica multimediale - design;
23) droghiere - droghiera;	86) grafico multimediale - operatore - grafica multimediale - operatrice;
24) allestitore - allestitrice;	87) grafico multimediale - tecnica multi-mediale - grafica multimediale - tecnica multi-mediale;
25) tagliatore di pietre preziose - tagliatrice di pietre preziose;	88) macellaio - macellaia;
26) arredatore - arredatrice;	89) casaro - casara;
27) ferraiolo - ferraiola;	90) mugnaio - mugnaia;
28) elettromeccanico - elettromeccanica;	91) stampatore offset - stampatrice offset;
29) montatore elettronico - montatrice elettronica;	92) assistente ottico - assistente ottica;
30) elettrotecnico - elettrotecnica;	93) organaio - organaia;
31) meccanico per cicli - meccanica per cicli;	94) meccanico ortopedico - meccanica ortopedica;
32) policromatore - policromatrice;	95) calzolaio ortopedico - calzolaia ortopedica;
33) ricamatore in cuoio - ricamatrice in cuoio;	96) selciatore - selciatrice;
34) meccanico di precisione - meccanica di precisione;	97) imbalsamatore - imbalsamatrice;
35) bruciatorista;	98) Tecnico radio e TV - Tecnica radio e TV;
36) stampatore flessografico - stampatrice flessografica;	99) riparatore di elettrodomestici - riparatrice di elettrodomestici;
37) piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici - piastrellista e posatrice di pietra, ceramica e mosaici;	100) segantino - segantina;
38) decoratore con fiori - decoratrice con fiori;	101) liutaio - liutaia;
39) modellista formatore - modellista - formatrice;	102) sellaio - sellaia;
40) fotografo - fotografa;	103) magnano - magnana;
41) parrucchiere - parrucchiera;	104) fabbro;
42) galvanizzatore - galvanizzatrice;	105) estetista;
43) giardiniere - giardiniera;	106) calzolaio - calzolaia;
44) conciatore in pelle - conciatrice in pelle;	107) saldatore - saldatrice;
45) vetraio - vetraia;	108) cameriere - cameriera;
46) incisore di vetri - incisora di vetri;	109) stampatore serigrafico - stampatrice serigrafica;
47) pittore su vetro - pittrice su vetro;	110) gelatiere - gelateria;
48) orafo e argentiere - orafo e argentiera;	111) scultore in marmo - scultrice in marmo;
49) incisore - incisora;	112) scalpellino - scalpellina;
50) fumista;	113) ricamatore - ricamatrice;
51) sarto da uomo - sarta da uomo;	114) magliaio - magliaia;
52) scultore in legno - scultrice in legno;	115) stuccatore - stuccatrice;
53) fabbricante di strumenti musicali a fiato in legno;	116) tappezziere-arredatore tessile - tappezziere-arredatrice tessile;
54) intagliatore in legno - intagliatrice in legno;	117) disegnatore tecnico - disegnatrice tecnica;
55) cappellaio e modista - cappellaia e modista;	118) pastaio - pastaia;
56) installatore e manutentore di ascensori - installatrice e manutentrice di ascensori;	119) pulitore di tessuti - pulitrice di tessuti;
57) installatore di impianti termosanitari - installatrice di impianti termosanitari;	120) commesso di vendita di abbigliamento e tessuti - commessa di vendita di abbigliamento e tessuti;
58) rivestimentista in isolanti;	121) operatore di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte - operatrice di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte;
59) frigorista;	122) stampatore rotocalcografico - stampatrice rotocalcografica;
60) spazzacamino;	123) falegname;
61) carrozziere - carrozzeria;	124) orologiaio - orologiaia;
62) cartotecnico - cartotecnica;	125) doratore - doratrice;
63) ceramista e decoratore di ceramica - ceramista e decoratrice di ceramica;	126) commesso di vendita - commessa di vendita;
64) elettricista d'auto;	127) scultore d'ornamento - scultrice d'ornamento;
65) meccanico per auto e motoveicoli - meccanica per auto e motoveicoli;	128) carradore/bottaio - carradora/bottaia;
66) fabbricante di pianoforti;	129) tessitore - tessitrice;
67) merlettaio - merlettaia;	130) cucitore - cucitrice;
68) cuoco - cuoca;	131) attrezzista;
69) pasticciere - pasticciera;	132) assistente alla poltrona di studio odontoiatrico;
70) fabbro artistico;	133) assistente odontotecnico - assistente odontotecnica;
71) pellicciaio - pellicciaia;	134) carpentiere in legno - carpentiera in legno.
72) assistente di laboratorio;	
73) verniciatore - verniciatrice;	
74) magazziniere - magazziniera;	
75) magazziniere gestionale - magazziniera gestionale;	
76) meccanico per macchine agricole - meccanica per macchine agricole;	
77) commesso di vendita di alimentari - commessa di vendita di alimentari;	
78) pellettiera - pellettiera;	
79) pittore e verniciatore - pittrice e verniciatrice;	

Art. 3.

Attività professionali con requisito d'accesso

1. Le attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato con requisito d'accesso dopo una qualificazione di primo grado oppure in seguito al compimento dell'obbligo formativo sono:

- 1) macchinista;
- 2) agente di recapito;
- 3) restauratore di mobili e oggetti in legno - restauratrice di mobili e oggetti in legno;
- 4) tecnico di vendita del servizio esterno - tecnica di vendita del servizio esterno;
- 5) capo treno/capo servizi treno.

Art. 4.

Attività professionali con diploma universitario

1. Le attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato di secondo livello sono:

- 1) ingegnere logistico e della produzione.

Art. 5.

Modifiche

1. In caso di modifica della sola denominazione delle attività professionali oggetto di apprendistato, la nuova denominazione può essere usata immediatamente.

2. In caso di individuazione di nuove attività professionali oggetto di apprendistato oppure in caso di modifiche dei contenuti o di specializzazione in diversi indirizzi o di accorpamento di attività, durante il periodo transitorio si usano le vecchie denominazioni.

3. Gli apprendisti che hanno iniziato l'apprendistato prima dell'entrata in vigore del nuovo elenco delle attività professionali, durante il periodo transitorio possono sostenere l'esame di fine apprendistato secondo la vecchia disciplina. In caso di cambio del datore di lavoro oppure di modifica del contratto d'apprendistato, l'apprendista può continuare la formazione secondo la vecchia disciplina ovvero optare per la nuova attività professionale; in quest'ultimo caso deve sostenere l'esame secondo la nuova disciplina.

4. Per periodo transitorio si intende la durata del periodo di apprendistato stabilita per un'attività professionale che, dopo l'entrata in vigore del nuovo elenco delle attività, non costituisce più oggetto di rapporto di apprendistato.

5. I privatisti possono sostenere l'esame di fine apprendistato soltanto per quelle attività professionali che sono inserite nell'elenco vigente.

Art. 6.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, n. 25, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1 agosto 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2005
registro n. 1, foglio n. 36

06R0018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 ottobre 2005, n. 50.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 29 novembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3335 del 12 settembre 2005;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, è sostituito come segue:

«3. Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone turistiche fortemente sviluppate sono considerate: comuni che hanno più di 2.500 posti letto (situazione 31 dicembre 2001) e:

- a) con un rapporto letti/abitanti superiore a due e un rapporto abitanti più letti/km² di territorio comunale superiore a 75, oppure,
- b) con un rapporto letti/abitanti superiore a uno e un rapporto abitanti più letti/km² di territorio comunale superiore a 110, oppure,
- c) con un rapporto letti/abitanti superiore a 0,9 e un rapporto abitanti più letti/km² di territorio comunale superiore a 350.

Questi sono:

Badia, Castelrotto, Corvara in Badia, Ortisei, S. Cristina Val Gardena, Scena, Selva di Val Gardena, Tirolo, Valdaora.».

2. Il comma 4 dell'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 è sostituito come segue:

«4. Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9 della legge urbanistica provinciale quali zone turistiche sviluppate sono considerati tutti i restanti comuni o frazioni.

Questi sono:

Aldino, Andriano, Appiano s.s.d. vino, Avelengo, Barbiano, Braies, Caines, Caldaro s.s.d. vino, Campo Tures (ad eccezione di Acereto), Cermes, Chienes, Chiusa (ad eccezione di Lazfons), Cortina s.s.d. vino, Dobbiaco, Falzes, Fié allo Sciliar, Funes, Gais, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Marebbe, Marlengo, Monguelfo, Montagna, Nalles, Naturno, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Parcines, Plaus, Postal, Racines (solo Casateia e Racines di Dentro), Rasun Anterselva (ad eccezione di Anterselva di Mezzo, Anterselva di Sotto, Nove Case e Rasun di Sopra), Renon (solo Collalbo e Soprabolzano), Rifiano, Rio di Pusteria, Rodengo, S. Candido (solo il capoluogo), S. Leonardo in Passiria (solo il capoluogo), S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Passiria (solo il capoluogo), Senales, Sesto, Stelvio, Terento, Termeno s.s.d. vino, Tesimo, Tires, Val di Vizze (solo Prati), Valle Aurina (solo Cadipietra, S. Giovanni e Lutago), Villabassa, Villandro, Velturino.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 ottobre 2005

DURNWALDER

05R0796

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2005, n. 52.

Elenco dei comuni catastali della provincia di Bolzano.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 29 novembre 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3841 del 17 ottobre 2005;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

E l e n c o

1. I distretti dei comuni catastali del libro fondiario e del Catasto fondiario e urbano della provincia di Bolzano sono indicati nell'allegato A.

Art. 2.

*Spostamento degli atti del libro fondiario e del catasto
dei comuni catastali di Lauregno e Proves*

1. Gli atti del libro fondiario e quelli del catasto fondiario e urbano relativi ai comuni catastali di Lauregno e Proves sono spostati, con decorrenza 1° gennaio 2006, dall'ufficio del libro fondiario di Bolzano e dall'ufficio del catasto di Bolzano all'ufficio del libro fondiario di Merano e all'ufficio del catasto di Merano.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 ottobre 2005

DURNWALDER

(Omissis).

05R0797

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2005, n. 0285/Pres.

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nonché per la concessione delle agevolazioni medesime. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 4 settembre 2005)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in vigore dal 27 agosto 2005;

Visto in particolare l'art. 78, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 18/2005, in base al quale, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa, sono abrogati gli articoli da 1 a 45, 59 e da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);

Considerato che l'art. 12-bis, comma 4 della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'art. 2 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale) e modificato dall'art. 3, comma 38, della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge finanziaria 2003), abrogato espressamente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005, prevedeva che le somme assegnate dalla Regione ai sensi dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) venissero ripartite tra le province ed erogate dalle stesse nei limiti previsti dall'articolo medesimo, secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale;

Rilevato che il «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0139/Pres./2003, emanato in esecuzione del sopra citato art. 12-bis, comma 4, risulta pertanto tacitamente abrogato;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 18/2005, in base al quale le Province, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi della Regione, e in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedono all'attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, provvedendo tra l'altro alla concessione dei benefici di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999;

Visto l'art. 37, comma 2, lettera b), in base al quale con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 18/2005, in base al quale è istituita la Commissione regionale per il lavoro, che esprime un parere sul programma triennale regionale di politica del lavoro, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, in base al quale l'iter di approvazione dei regolamenti regionali relativi alle materie attribuite alle province prevede l'espressione di un parere obbligatorio del Comitato di coordinamento interistituzionale;

Considerato che fra i provvedimenti da sottoporre al parere dei predetti organi vi è il regolamento con cui vengono definiti i criteri e le modalità per la concessione da parte delle province dei benefici di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999;

Considerato che la Commissione regionale per il lavoro e il comitato di coordinamento interistituzionale sono attualmente in fase di costituzione e che appare indispensabile, nel frattempo, garantire la continuità dell'erogazione di benefici previsti dalla normativa statale in un settore di particolare rilevanza sociale;

Ritenuto, pertanto, di dover riadottare il regolamento previgente in materia, operando sul testo le sole modificazioni rese necessarie dalla successione delle fonti normative nelle materie disciplinate;

Visto il «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime», predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2099 del 29 agosto 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 agosto 2005

ILLY

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente Regolamento definisce le procedure relative alle convenzioni di cui all'art. 11, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), finalizzate ad accedere alle agevolazioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, disciplinate dall'art. 13, della legge medesima, e dal Regolamento emanato con decreto 13 gennaio 2000, n. 91 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché le procedure per richiedere le agevolazioni medesime.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Possono stipulare le convenzioni e richiedere le agevolazioni i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla legge n. 68/1999, comprese le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), gli organismi privati di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e gli altri

soggetti privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 68/1999, che presentino programmi di assunzioni o di tirocini formativi ai sensi dell'art. 11, della legge medesima.

Art. 3.

C o n v e n z i o n i

1. Le province predispongono i modelli per la presentazione delle domande di convenzione individuale, che devono essere presentate, debitamente compilate, con allegato il relativo programma agli uffici competenti, in originale ed in copia, con consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nel caso in cui il datore di lavoro che richieda una convenzione individuale non abbia adempiuto agli obblighi relativi alle assunzioni di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, non può procedersi ad alcuna stipula di detta convenzione ove prima non sia stata stipulata apposita convenzione di programma ovvero siano stati attivati gli altri istituti previsti dalla legge n. 6/1999 (esclusioni, esoneri parziali, sospensioni, compensazioni territoriali), che garantiscano, in ogni caso, la corretta applicazione della normativa in materia di inserimento di soggetti disabili, avuto presente, in particolare, quanto stabilito dagli articoli 3 e 5 della legge n. 68/1999.

3. Gli uffici competenti, una volta constatata la corrispondenza dei programmi alle prescrizioni normative, provvedono ad informare con specifica comunicazione i datori di lavoro sulle procedure da seguire e sulla documentazione da presentare al fine di stipulare le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 nonché sui termini perentori per la presentazione di detta documentazione preventivamente stabiliti dalla provincia territorialmente competente. Non è possibile, in ogni caso, stipulare convenzioni individuali qualora in esse non sia stato individuato il lavoratore da avviare al lavoro.

4. I datori di lavoro che, entro il termine fissato nella comunicazione di cui al comma 3 non presentino la documentazione richiesta, non possono stipulare la convenzione.

5. La richiesta di rilascio del nulla osta relativa all'assunzione o la comunicazione dell'avvio del tirocinio formativo deve essere inoltrata entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula della convenzione; diversamente la convenzione medesima si considera risolta e quindi inefficace. Analogamente si procede qualora l'assunzione non avvenga entro otto giorni dal ricevimento del nulla osta.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni

1. Gli interessati, successivamente alla stipula della convenzione ed entro il termine perentorio di due mesi dall'assunzione o dall'inserimento in tirocinio possono presentare agli uffici competenti domanda di ammissione alle agevolazioni corredata dalla documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento, utilizzando la modulistica predisposta ed i modelli di dichiarazione da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché copia della convenzione perfezionata in ogni sua parte.

Art. 5.

I s t r u t t o r i a

1. Gli uffici, sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti e avuti presenti i criteri di cui agli articoli 8 e 9, provvedono a formulare le graduatorie relativamente alle domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 ottobre del medesimo anno, sempre che riguardino programmi contenuti in convenzioni già stipulate, nonché a definire, nell'ambito di tali graduatorie, la durata e l'entità

complessiva delle agevolazioni relativamente ad ogni domanda. L'approvazione delle graduatorie costituisce provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni relativamente alle domande in esse contenute.

2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, gli uffici provvedono a verificare la disponibilità delle risorse rispetto alle domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno e successivamente, ove venga accertata residua disponibilità finanziaria, rispetto alle domande presentate dal 1° luglio al 31 ottobre dello stesso anno. Nel caso che vi siano domande per le quali, benché ammissibili, non sia possibile procedere ad alcuna concessione delle agevolazioni per carenza di fondi, queste verranno inserite d'ufficio e per un'unica volta nelle graduatorie dell'anno successivo; ove anche in tali graduatorie non sia possibile procedere alla concessione delle agevolazioni per carenza di fondi, le richieste presentate vengono escluse dalle agevolazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comporta la non ammissibilità alle agevolazioni la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere.

4. Gli uffici competenti, provvedono a comunicare agli interessati le assunzioni ed i tirocini formativi per i quali è stato adottato un provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni, specificando, nel caso, quelli per i quali non è tuttavia possibile procedere alla concessione delle medesime per carenza di fondi.

Art. 6.

Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

1. Le agevolazioni possono essere concesse ai datori di lavoro di cui all'art. 2, a condizione che questi, al momento della stipula della convenzione e per tutto il periodo di concessione delle agevolazioni:

a) se imprese, risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle province della Regione. Qualora il rapporto di lavoro o il tirocinio si svolgano in una sede secondaria o in un'unità locale, esse devono essere ubicate in una provincia della Regione ed essere iscritte nel competente Registro delle imprese. Le cooperative ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

b) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi per le cooperative i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, un trattamento economico non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

2. Le associazioni, le fondazioni e gli esercenti le libere professioni, iscritti negli appositi albi, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali di cui all'art. 6 della legge n. 266/1991, gli organismi privati di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 104/1992 e gli altri soggetti privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 68/1999, devono avere rispettivamente la propria sede o studio nel territorio regionale nonché osservare quanto previsto dal comma 1, lettera b).

Art. 7.

Condizioni di ammissibilità relative ai lavoratori

1. I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo, al momento della stipulazione della convenzione, devono essere regolarmente iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, tenuti dai competenti Uffici.

Art. 8.

Criteri per la formazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni

1. Al fine di realizzare un'oggettiva valutazione delle assunzioni e dei tirocini formativi previsti dal presente regolamento in funzione delle risorse annualmente disponibili, si provvede ad ammettere alle agevolazioni le singole assunzioni e tirocini formativi secondo apposite graduatorie redatte avuti presenti i criteri dettati dall'art. 6 del decreto n. 91/2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i punteggi di seguito riportati:

a) assunzioni di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento:

1) soggetti con invalidità compresa fra l'80% ed il 100% o soggetti con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni: punti 100;

2) soggetti con invalidità compresa fra il 67% ed il 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni: punti 75;

b) assunzioni in ragione della forma di rapporto di lavoro dipendente instaurato:

1) rapporti di lavoro a tempo indeterminato: punti 100;

2) rapporti a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro e apprendistato: punti 2 per ogni mese di lavoro;

c) periodi di tirocinio formativo: punti 1 per ogni mese di tirocinio formativo;

d) assunzioni che prevedono rapporti contrattuali di telelavoro: punti 25;

e) assunzioni che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili: punti 25.

2. Per l'utilizzo del 10% delle risorse previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 68/1999, riservate esclusivamente all'assunzione dei lavoratori con handicap intellettuale e psichico, con esclusione pertanto degli inserimenti lavorativi in tirocinio di detti lavoratori, si procede alla formulazione di specifiche graduatorie sulla base dei seguenti criteri e secondo i punteggi di seguito riportati, restando invariati i punteggi di cui al comma 1, lettere b), d) ed e):

a) esclusione dei lavoratori portatori di invalidità compresa fra il 67% ed il 100%;

b) soggetti con invalidità compresa fra il 50% ed il 66%: punti 75;

c) soggetti con invalidità superiore al 33% ed inferiore al 50%: punti 50.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2, il punteggio relativo ad ogni assunzione o inserimento è dato dalla somma dei singoli punteggi come riportati nei commi medesimi. In caso di parità di punteggio si terrà conto, al fine di stabilire la precedenza, prioritariamente del maggior periodo di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 tenuti dai competenti uffici, in secondo luogo della maggiore percentuale di invalidità relativa al lavoratore ed in ultimo luogo della data di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

4. Nel caso di tirocinio formativo, ai fini della formulazione della graduatoria si prende in considerazione esclusivamente il periodo svolto con tale modalità con esclusione pertanto, nel computo, dei punteggi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1, fermo restando che i benefici concedibili sono quelli indicati all'art. 13, comma 3, della legge n. 68/1999, per la durata del tirocinio previsto.

Art. 9.

Criteri di computo del periodo ammissibile alle agevolazioni per i rapporti di lavoro dipendente

1. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 8, concernente l'utilizzo del 10% delle risorse disponibili ai sensi del secondo periodo della lettera *a*), del comma 1, dell'art. 13, della legge n. 68/1999, al fine di definire l'entità e il periodo massimo delle agevolazioni concedibili si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato *A*, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Nei casi di rapporti di lavoro a termine, la durata dell'agevolazione non può comunque essere superiore al periodo lavorativo stabilito.

Art. 10.

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse del Fondo finanziano la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, come previsto dall'art. 13, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 68/1999 nonché gli oneri di cui al predetto art. 13, comma 3.

Art. 11.

Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni vengono erogate annualmente a rendiconto degli oneri effettivamente versati dai datori di lavoro previa richiesta da presentarsi con le modalità ed i termini fissati dalla provincia competente per territorio.

2. Le erogazioni vengono effettuate nel limite degli importi concessi sulla base di quanto dichiarato dai beneficiari in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; non è pertanto rideeterminabile in aumento l'importo totale delle agevolazioni erogabili.

Art. 12.

Cause di sospensione dell'erogazione o di revoca delle agevolazioni

1. Si procede alla sospensione dell'erogazione delle agevolazioni ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Le somme eventualmente già erogate, comprensive degli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, devono essere restituite secondo le modalità contenute nel provvedimento di revoca.

3. La cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese di una provincia della Regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione, dell'ente, la cancellazione dall'albo professionale, la chiusura dello studio, e per le cooperative, la cancellazione dal registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca delle agevolazioni concesse, ma non ancora erogate.

Art. 13.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, le agevolazioni vengono concesse od erogate al soggetto subentrante a condizione che lo stesso

sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione delle agevolazioni, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda *inter vivos*; in caso di trasferimento d'azienda *mortis causa* dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14.

Controlli

1. Gli uffici competenti si riservano la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni e agli inserimenti in tirocinio ammesse alle agevolazioni, anche attraverso le strutture dell'INPS, delle direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 15.

Disposizioni in materia di integrazione della documentazione mancante

1. Nel caso di carenza di documentazione i competenti uffici provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza o della richiesta di erogazione delle agevolazioni.

2. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, in caso di consegna a mano fa fede la data di arrivo agli uffici; qualora la documentazione sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la documentazione pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici competenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 16.

Trasferimento di sede

1. Nel caso di trasferimento di sede dei beneficiari delle agevolazioni da una provincia ad un'altra, purché nell'ambito del territorio regionale, resta competente, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni medesime, la provincia presso la quale l'interessato ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni. Analogamente si procede nell'ipotesi di trasferimento della sede secondaria, dell'unità locale o dello studio da una provincia all'altra, purché nell'ambito del territorio regionale.

Art. 17.

Computo dei termini

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 codice civile e dell'art. 155 codice di procedura civile.

Art. 18.

Abrogazione

1. È confermata l'abrogazione del «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime» approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0139/Pres.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia e trova applicazione per le domande presentate a far data dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Visto, il *Presidente*: ILLY

(*Omissis*).

05R0662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2005, n. 0286/Pres.

Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge n. 68/1999. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 14 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in vigore dal 27 agosto 2005;

Visto in particolare l'art. 78, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 18/2005, in base al quale, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa, sono abrogati gli articoli da 1 a 45, 59 e da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);

Considerato che l'art. 2-bis, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), abrogato espressamente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005, disciplinava il trasferimento di funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego alle province;

Considerato che l'art. 2-ter, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, anch'esso abrogato, prevedeva che, nelle materie di cui all'art. 2-bis, la Regione esercitasse funzione di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

Rilevato che il «Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68», approvato con decreto del commissario dell'agenzia regionale per l'impiego n. 19 del 7 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di giunta n. 2136 del 21 giugno 2002, risulta pertanto tacitamente abrogato;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 18/2005, in base al quale le province, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi della Regione, e in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedono all'attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili, provvedendo tra l'altro al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri parziali di cui all'art. 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Visto l'art. 37, comma 2, lettera *c*), in base al quale con regolamento regionale sono definite le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui sopra;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 18/2005, in base al quale è istituita la commissione regionale per il lavoro, che esprime un parere sul programma triennale regionale di politica del lavoro, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, in base al quale l'iter di approvazione dei regolamenti regionali relativi alle materie attribuite alle province prevede l'espressione di un parere obbligatorio del comitato di coordinamento interistituzionale;

Considerato che fra i provvedimenti da sottoporre al parere dei predetti organi vi è il regolamento con cui vengono definite le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui sopra;

Considerato che la commissione regionale per il lavoro e il comitato di coordinamento interistituzionale sono attualmente in fase di costituzione e che appare indispensabile, nel frattempo, garantire la continuità e l'uniformità delle procedure in materia di rilascio delle autorizzazioni agli esoneri parziali, attesa la particolare rilevanza sociale del settore di intervento;

Ritenuto, pertanto, di dover riadottare il regolamento previgente in materia, operando sul testo le sole modificazioni rese necessarie dalla successione delle fonti normative nelle materie disciplinate;

Visto il «Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)», predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2100 del 29 agosto 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 settembre 2005

ILLY

Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 1.

Presentazione della domanda di esonero parziale

1. I datori di lavori privati e gli enti pubblici economici, che per le speciali condizioni della loro attività non sono in grado di occupare l'intera percentuale di disabili prevista a seguito dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) possono presentare, o trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda di esonero parziale dagli obblighi

ghi occupazionali all'ufficio avente sede nel capoluogo di provincia, di seguito denominato ufficio competente, in cui l'impresa ha la sua sede legale.

2. Se la domanda di esonero parziale riguarda più unità produttive con sedi in diverse province, anche di altre regioni, l'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede all'inoltro di una copia della stessa ai servizi provinciali territorialmente competenti per ciascuna unità operativa interessata al rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 2.

Contenuto della domanda

1. La domanda di esonero parziale, presentata in carta legale, deve indicare:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) il numero dei dipendenti riferito a ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero;
- c) la percentuale di esonero richiesta;
- d) le caratteristiche dell'attività svolta, con l'evidenza della eventuale faticosità, pericolosità o particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, che motivano la richiesta di esonero.

Art. 3.

Autorizzazione alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali

1. Il datore di lavoro che ha presentato domanda di esonero è autorizzato dal dirigente dell'amministrazione provinciale competente, dalla data di ricevimento della domanda, alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento, in attesa dell'emanazione del provvedimento di esonero, per il quale l'ufficio competente svolge adeguata istruttoria.

Art. 4.

Adempimenti e obblighi a carico dell'impresa autorizzata all'esonero parziale

1. Al momento del ritiro dell'autorizzazione all'esonero parziale, l'impresa deve dimostrare di aver ottemperato a quanto disposto dalle disposizioni concernenti il versamento dei contributi esonerativi.

2. L'impresa che, oltre alla domanda di esonero, chiede anche la certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, deve esibire contestualmente alla richiesta, la ricevuta del versamento in un'unica soluzione.

3. Il versamento delle residue quote di contributo viene effettuato secondo le modalità previste in materia.

Art. 5.

Mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi

1. In caso di mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi, l'ufficio competente diffida il datore di lavoro inadempiente ad ottemperare, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, con il pagamento anche degli interessi previsti dalle disposizioni concernenti il versamento.

2. Decorso tale termine senza che sia stato effettuato il versamento dovuto, l'ufficio competente ne dà comunicazione alla direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, in cui è ubicata la sede per la quale si richiede l'esonero, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357.

Art. 6.

Decadenza dall'esonero parziale per mancato versamento dei contributi esonerativi

1. Qualora il datore di lavoro non ottemperi al versamento dei contributi esonerativi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro, il dirigente dell'amministrazione provinciale competente dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dell'esonero parziale a suo tempo autorizzato.

2. Una nuova domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali può essere presentata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione.

Art. 7.

Termine di efficacia dell'autorizzazione all'esonero

1. L'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi occupazionali è rilasciata per un periodo di un anno rinnovabile a richiesta dell'impresa.

Art. 8.

Rinuncia all'esonero

1. Nel caso in cui, prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale a suo tempo rilasciato, il datore di lavoro intenda rinunciare all'esonero, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi esonerativi, secondo le modalità previste in materia, fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

3. Da tale data cessa di avere effetto il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente alla presentazione della domanda di esonero parziale e prima del rilascio del provvedimento, intenda rinunciare al beneficio richiesto, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.

5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a versare, in un'unica soluzione e con le modalità previste in materia, i contributi esonerativi nella misura percentuale pari a quella richiesta dalla data di presentazione della domanda fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

6. Nei casi di rinuncia di cui ai commi 1 e 4, la richiesta di assunzione di soggetti disabili per i quali permanga l'obbligo deve essere presentata entro sessanta giorni dal giorno in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

Art. 9.

Rinnovo dell'esonero

1. Prima della scadenza dell'esonero il datore di lavoro può inoltrare all'ufficio competente domanda di rinnovo, dichiarando, mediante autocertificazione, la permanenza della situazione già accertata.

2. Detto rinnovo non può essere rilasciato per un periodo superiore ad un anno.

Art. 10.

Voltura del decreto di esonero

1. L'impresa che chiede la voltura di un decreto di esonero già autorizzato, con diversa denominazione sociale, deve presentare all'ufficio competente una domanda in carta legale, indicando gli estremi del provvedimento.

2. La voltura del decreto stesso è autorizzata per il periodo residuo, solo a condizione che le modificazioni dichiarate, comprovate in modo adeguato, non comportino mutamenti delle attività aziendali, che hanno determinato il rilascio del provvedimento stesso.

Art. 11.

Richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero

1. L'impresa che sia già stata autorizzata all'esonero parziale può presentare una richiesta all'ufficio competente in carta legale, debitamente motivata, per ottenere una maggiorazione della percentuale di esonero.

2. Il dirigente dell'amministrazione provinciale competente non autorizza alcuna sospensiva e definisce il provvedimento entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 12.

Divieto di esonero per datori di lavoro che occupano da quindici a trentacinque dipendenti

1. I datori di lavoro che occupano da quindici a trentacinque dipendenti non possono avanzare richiesta di esonero parziale dagli obblighi occupazionali in quanto, dovendo assumere una sola unità, l'autorizzazione all'esonero porterebbe ad un esonero totale e non parziale.

Art. 13.

A b r o g a z i o n e

1. E confermata l'abrogazione del «Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68», approvato con decreto del commissario dell'agenzia regionale per l'impiego n. 19 del 7 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di giunta n. 2136 del 21 giugno 2002.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Visto: il *Presidente*: ILLY

05R0663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 settembre 2005, n. 0287/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 14 settembre 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in vigore dal 27 agosto 2005;

Visti in particolare l'art. 78, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 18/2005, in base al quale, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa, sono abrogati gli articoli da 1 a 45, 59, e da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), e la lettera o) del medesimo comma, in base alla quale sono abrogati i commi 1 e da 3 a 13 dell'art. 21 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

Considerato che l'art. 2-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), abrogato espressamente a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005, disciplinava il trasferimento di funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego alle province;

Considerato che l'art. 2-ter, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, anch'esso abrogato, prevedeva che, nelle materie di cui all'art. 2-bis, la Regione esercitasse funzione di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

Considerato che l'art. 21, comma 8, della legge regionale n. 12/2003, anch'esso abrogato, prevedeva che la Regione adottasse disposizioni al fine di disciplinare le modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni nonché le modalità ed i criteri delle selezioni, e che il comma 11 del medesimo articolo prevedeva che la Regione adottasse disposizioni al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, contrastare la disoccupazione di lunga durata e accertare e verificare lo stato di disoccupazione;

Rilevato che il «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0311/Pres./2003, emanato in esecuzione dei sopra menzionati articoli 2-ter della legge regionale n. 1/1998 e 21, commi 8 e 11, della legge regionale n. 12/2003, risulta tacitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 18/2005 che prevede, tra l'altro, che con Regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché l'art. 22, comma 1, della medesima legge, secondo il quale la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare, di quelli non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con Regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 18/2005, in base al quale è istituita la commissione regionale per il lavoro, che esprime un parere sul programma triennale regionale di politica del lavoro, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, in base al quale l'iter di approvazione dei regolamenti regionali relativi alle materie attribuite alle province prevede l'espressione di un parere obbligatorio del comitato di coordinamento interistituzionale;

Considerato che fra i provvedimenti da sottoporre al parere dei predetti organi vi sono i regolamenti di cui agli articoli 26, comma 3 e 22, comma 1, della legge regionale n. 18/2005;

Considerato che la commissione regionale per il lavoro e il comitato di coordinamento interistituzionale sono attualmente in fase di costituzione e che la gestione del collocamento e delle procedure di avviamento a selezione costituisce un servizio pubblico la cui continuità deve essere garantita;

Ritenuto, pertanto, di dover riadottare il Regolamento previgente in materia, operando sul testo le sole modificazioni rese necessarie dalla successione delle fonti normative nelle materie disciplinate;

Visto il «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni», predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2101 del 29 agosto 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 settembre 2005

ILLY

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in applicazione degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, introduce disposizioni per l'accertamento e la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 [Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144], come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 [Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144], nonché disciplina le modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e le modalità e dei criteri delle selezioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Per uffici competenti si intendono gli uffici pubblici svolgenti funzioni e compiti in materia di servizi all'impiego, avviamento al lavoro e avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, avviene ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 18/2005.

Capo II

ELENCO ANAGRAFICO

Art. 4.

Contenuto e funzioni dell'elenco anagrafico

1. L'elenco anagrafico è costituito da:

a) i nominativi dei soggetti per i quali gli uffici competenti, ricevono le seguenti comunicazioni:

1) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dalle agenzie per il lavoro;

2) comunicazioni relative all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

3) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono liste ed elenchi speciali;

4) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;

b) i nominativi delle persone in età lavorativa che, intendendo avvalersi dei servizi per l'impiego erogati dalle province attraverso gli uffici competenti, richiedono l'inserimento dei propri dati all'ufficio competente nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio.

2. L'elenco anagrafico ha esclusivamente uno scopo conoscitivo sullo stato dei soggetti nel mercato del lavoro.

3. I soggetti rimangono inseriti nell'elenco anagrafico salvo il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto;

b) superamento dell'età lavorativa;

c) decesso;

d) assenza di domicilio nel territorio provinciale da più di cinque anni, se si tratta di soggetti extra comunitari;

e) cancellazione per i motivi previsti dal successivo art. 12.

Art. 5.

Gestione dell'elenco una grafico

1. All'atto dell'inserimento dei dati dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'ufficio competente procede alla classificazione dei soggetti stessi, secondo i principi indicati dall'art. 1 del decreto legislativo n. 181/2000, al fine di poterli identificare secondo parametri omogenei e uniformi.

2. Al momento dell'inserimento dei dati, è attribuita al soggetto la qualifica professionale che egli stesso dichiara quale «qualifica principale»; in caso di inserimento a seguito delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), la qualifica principale è quella attribuita al soggetto al termine dell'ultimo rapporto di lavoro.

3. Il dato relativo al domicilio del soggetto costituisce il criterio per l'individuazione dell'ufficio competente a gestire le informazioni che riguardano il soggetto medesimo.

4. Nel caso di trasferimento di domicilio, il soggetto che intende avvalersi dei servizi per l'impiego deve presentarsi all'ufficio competente il quale provvede a richiedere, all'ufficio competente di provenienza, la comunicazione dei dati stessi.

Capo III

SCHEDA PROFESSIONALE

Art. 6.

Contenuto e funzioni della scheda professionale

1. La scheda professionale viene compilata esclusivamente per coloro che intendono usufruire dei servizi all'impiego erogati dall'ufficio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del soggetto.

2. Nella scheda professionale sono contenuti i dati dell'elenco anagrafico integrati da quelli forniti dal soggetto relativamente alle sue esperienze formative e professionali ed alle sue disponibilità occupazionali.

Art. 7.

Gestione della scheda professionale

1. Le informazioni da inserire nella scheda professionale sono acquisite attraverso:

a) le informazioni fornite dal soggetto;

b) le comunicazioni previste dall'art. 1 del presente regolamento;

c) ogni altra fonte che segnali lo svolgimento da parte del soggetto di esperienze scolastiche, formative, lavorative o comunque di natura professionale.

Capo IV

STATO DI DISOCCUPAZIONE

Art. 8.

Definizione dello stato di disoccupazione

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000, lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa.

2. Lo stato di disoccupazione deve essere dichiarato dall'interessato.

3. Ai fini della dichiarazione dello stato di disoccupazione l'interessato deve possedere, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- a) non essere impegnato in alcuna attività lavorativa;
- b) essere immediatamente disponibile ad una congrua offerta di lavoro;
- c) svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), è soddisfatto quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato ovvero alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente.

5. Il limite di reddito minimo personale escluso da imposizione consente la conservazione dello stato di disoccupazione a condizione che il lavoratore:

a) durante l'attività lavorativa, si presenti all'ufficio competente per dichiarare che il reddito annuo presunto derivante dall'attività svolta non è superiore alla soglia sopra citata e si impegna a comunicare l'eventuale superamento della stessa nonché a presentare ogni documento che gli venga richiesto ai fini della verifica di tale dichiarazione.

6. La soglia di reddito non opera nei confronti dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei relativi progetti.

7. Il requisito di cui al comma 3, lettera b), è soddisfatto quando il soggetto sia immediatamente disponibile ad una offerta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:

a) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato, con durata del contratto a termine superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani;

b) sede di lavoro ubicata nel raggio di 30 chilometri dal comune di domicilio del soggetto o raggiungibile con mezzi pubblici in un tempo massimo di sessanta minuti;

c) proposta professionalmente congrua, ossia riferita ad una qualifica professionale valutata dal competente ufficio sostanzialmente equivalente a quelle risultanti nell'ambito della scheda professionale. Nel caso di soggetti disoccupati, la proposta dovrà altresì prevedere una retribuzione pari almeno al 90 per cento di quella percepita anteriormente all'acquisizione dello stato di disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiara disponibile all'accettazione di un compenso inferiore.

8. Il requisito di cui al comma 3, lettera c), è soddisfatto quando il soggetto si presenti alle convocazioni dell'ufficio competente, aderisca alle attività aventi per oggetto lo svolgimento di servizi di orientamento o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, di formazione, di riqualificazione, di tirocinio o di altre forme di inserimento lavorativo. Il requisito è altresì desunto dalle informazioni comunque in possesso dell'ufficio competente in relazione allo svolgimento di rapporti di lavoro a termine o temporanei o di partecipazione ad iniziative formative e per l'inserimento lavorativo.

9. La frequenza di un corso di formazione professionale soddisfa i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3.

Art. 9.

Verifica dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dall'interessato mediante la presentazione all'ufficio competente ed il rilascio della dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività

lavorativa; per coloro che hanno svolto attività lavorativa fino ad otto mesi, o a quattro mesi se giovani, alla scadenza del rapporto di lavoro lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.

2. L'ufficio competente aggiorna e verifica la permanenza dello stato di disoccupazione dei soggetti ogni qualvolta questi chiedono all'ufficio medesimo una certificazione in questo senso o, comunque, possano accedere ad un beneficio in virtù del possesso di tale stato.

Art. 10.

Sospensione dello stato di disoccupazione

1. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani d'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni compiuti, comporta una sospensione dello stato di disoccupazione. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/1970/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato conlittato dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). Durante il periodo di sospensione il lavoratore si considera occupato.

2. Per quanto concerne i giovani si fa riferimento all'età posseduta alla data di assunzione.

3. Alla cessazione del contratto di lavoro a termine lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.

Art. 11.

Durata dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il soggetto si presenta all'ufficio competente ed effettua la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 181/2000, a seguito della quale gli viene attribuito lo stato di disoccupato.

2. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

Art. 12.

Perdita dello stato di disoccupazione

1. La perdita dello stato di disoccupazione si verifica allorché ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) assunzione o svolgimento di una attività autonoma o di impresa, salvi i casi di compatibilità previsti dall'art. 8, comma 4 e comma 5;

b) mancata presentazione alle convocazioni eventualmente disposte dall'ufficio competente per la verifica e la conferma dello stato di disoccupazione;

c) mancata presentazione o adesione alle iniziative previste dall'art. 8, comma 8;

d) rifiuto di una offerta di lavoro avente le caratteristiche indicate alla dell'art. 8, comma 7.

2. Nel caso di mancata presentazione, nella data stabilita, alla convocazione da parte dell'ufficio competente, determinata da documentati impedimenti oggettivi, il soggetto ha la possibilità di presentarsi all'ufficio entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione medesima. Per ragioni certificate da dichiarazione rilasciata da una struttura pubblica, la presentazione all'ufficio deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal venir meno delle cause che hanno impedito al soggetto di presentarsi nella data stabilita.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) si applicano le disposizioni contenute nella medesima legge. Per i soggetti disabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 13.

Certificazione dello stato di disoccupazione

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 181/2000, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con le modalità previste dagli accordi raggiunti a livello regionale con i medesimi ovvero dalle disposizioni emanate dagli stessi a livello nazionale.

2. Nei casi in cui la verifica riguardi l'attuazione di norme che facciano riferimento all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, la corrispondenza va accertata con riguardo alla durata dello stato di disoccupazione calcolata secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

Capo V

LISTE ED ELENCHI SPECIALI

Art. 14.

Disposizioni generali

1. Rimangono in vigore le liste e gli elenchi previsti dalla legislazione nazionale e quelli predisposti ai sensi della normativa regionale ed in particolare:

a) l'elenco dei soggetti disabili di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999;

b) la lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dati dei soggetti iscritti nelle liste e negli elenchi speciali sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, all'interno del quale è evidenziata la loro particolare appartenenza, nonché la modifica della relativa situazione a seguito della gestione delle liste stesse.

3. Ai soggetti cancellati dall'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 per perdita dei requisiti a seguito della riduzione dello stato invalidante, può essere riconosciuta l'anzianità di disoccupazione maturata nell'ambito della lista speciale, purché presentino la dichiarazione di immediata disponibilità entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza.

Capo VI

AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 15.

Campo di applicazione

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59), per le assunzioni da effettuare ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, effettuano secondo le modalità previste dal presente Regolamento le assunzioni di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e ove richiesto, di una specifica professionalità.

2. Su istanza della pubblica amministrazione interessata e previo accordo con le province competenti, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla pubblica amministrazione stessa, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 16.

Procedure per la richiesta di personale

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di un solo ufficio, presentano direttamente all'ufficio competente medesimo la richiesta dei soggetti da assumere.

2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di più uffici presentano tale richiesta direttamente all'ufficio competente avente sede nel capoluogo di provincia.

3. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di uffici di province diverse presentano la richiesta alla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

4. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;

b) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;

c) mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti;

d) tipologia contrattuale: tempo indeterminato, tempo determinato, part-time (con indicazione in caso di tempo determinato della durata del contratto e in caso di part-time dell'orario giornaliero e settimanale);

e) requisiti professionali richiesti;

f) eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni;

g) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa.

Art. 17.

Procedura di reclutamento

1. L'ufficio competente, ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 3, la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca che riceve la richiesta, fissa il giorno o i giorni in cui i soggetti interessati all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione.

2. La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano presso l'ufficio competente nel giorno o nei giorni fissati per la raccolta delle adesioni.

Art. 18.

Soggetti interessati

1. Possono aderire alla richiesta nei termini e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico, i soggetti ai quali sia stato attribuito lo stato di disoccupazione e i soggetti occupati in cerca di altra occupazione che compilino il modulo di adesione e che dichiarino, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione.

2. I soggetti che non sono domiciliati nella circoscrizione dell'ufficio che effettua la chiamata devono altresì esibire una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa al loro stato occupazionale.

Art. 19.

Graduatoria

1. L'ufficio, entro il termine fissato dalla provincia competente ovvero dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, procede alla formulazione della graduatoria.

2. Il punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

a) indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

b) stato di disoccupazione.

3. I criteri di formulazione della graduatoria e di valutazione degli elementi di cui al comma 2 sono i seguenti:

a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;

b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è attribuito un punteggio base di 50 punti;

c) al punteggio iniziale di 50 punti viene sottratto un punto per ogni cinquecento euro, risultanti dall'ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effettuazione del calcolo, il dato ISEE viene arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli. È onere del soggetto presentarsi all'ufficio con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi previamente alle strutture abilitate;

d) al soggetto che non presenti il dato ISEE si sottraggono 25 punti;

e) i soggetti che al momento della chiamata sono in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 8 hanno diritto ad un incremento di 10 punti;

f) nei casi di parità di punteggio prevale il soggetto più anziano in età e a parità di data di nascita il soggetto che ha maggior carico familiare, quale risultante dal modello ISEE.

4. La graduatoria è pubblicata presso l'ufficio competente ed inoltrata all'amministrazione richiedente che provvede a convocare i candidati.

5. La graduatoria ha validità fino alla ricezione della comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della totale copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta.

Art. 20.

Convocazione

1. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove selettive.

2. Entro il termine fissato dalla provincia competente ovvero dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, decorrente dalla ricezione della graduatoria, la pubblica amministrazione convoca i soggetti secondo l'ordine di graduatoria per sottoporli a prova selettiva.

3. I soggetti sono convocati in numero pari al doppio dei posti da coprire.

4. Alla sostituzione di coloro che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o abbiano rinunciato all'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti generali richiesti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, la pubblica amministrazione provvede con ulteriori selezioni secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 21.

Selezione

1. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative ai corsi di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

2. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del soggetto a svolgere le relative mansioni e non comporta nessuna valutazione comparativa.

3. Le operazioni di selezione sono pubbliche, a pena di nullità.

4. Alle selezioni provvede una commissione nominata dalla pubblica amministrazione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta.

5. La pubblica amministrazione è tenuta a comunicare all'ufficio competente l'esito delle prove selettive.

Art. 22.

Assunzione

1. La pubblica amministrazione provvede a comunicare i nominativi dei lavoratori assunti all'ufficio al quale ha rivolto l'istanza di avviamento e per conoscenza all'ufficio nel cui territorio si verifica l'assunzione.

2. Ai fini dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 181/2000, la pubblica amministrazione è tenuta altresì a comunicare agli uffici competenti i nominativi dei soggetti che non hanno risposto alla convocazione o che hanno rinunciato all'assunzione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi adottati dagli interessati.

3. Coloro che non hanno risposto alla convocazione o che hanno rinunciato all'assunzione in assenza di giustificati motivi oggettivi non possono partecipare per sei mesi alle chiamate finalizzate all'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni nell'intera regione, anche a seguito di trasferimento di domicilio, e perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione.

Art. 23.

Assunzioni per motivi d'urgenza

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, la pubblica amministrazione può procedere ad assumere direttamente, per un periodo non superiore a quindici giorni, soggetti in possesso dello stato di disoccupazione fornendone tempestiva comunicazione all'ufficio medesimo.

2. Nel caso in cui la prestazione lavorativa dei soggetti di cui al comma 1 superi i quindici giorni, la pubblica amministrazione richiede all'ufficio competente il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria.

Art. 24.

Avviamenti a selezione presso enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di più uffici

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di più uffici, nel caso in cui siano interessati più uffici della stessa provincia, inoltrano l'offerta di lavoro all'ufficio avente sede nel capoluogo di provincia; nel caso invece in cui siano interessati più uffici di province diverse l'offerta di lavoro deve essere inoltrata alla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

2. L'ufficio avente sede nel capoluogo di provincia o la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca fissa il giorno o i giorni di raccolta delle adesioni e provvede a dare pubblicità all'offerta di lavoro.

3. Qualora se ne riscontri l'opportunità, al fine di favorire una più capillare diffusione dell'offerta, può essere disposta la pubblicazione dell'offerta anche sulla stampa avente diffusione locale.

4. Gli uffici raccolgono le adesioni e inviano, rispettivamente, all'ufficio avente sede nel capoluogo di provincia o alla direzione centrale lavoro, formazioni e, università e ricerca, le graduatorie di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro.

5. L'ufficio avente sede nel capoluogo di provincia o la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, ciascuno per quanto di propria competenza provvede, entro il termine da essi fissato, che decorre dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ente, a formulare la graduatoria integrata e ad inviarla a tutti gli uffici interessati ed all'ente richiedente.

6. L'ente richiedente procede alla convocazione, alla selezione e all'assunzione, così come stabilito negli articoli precedenti del presente titolo, fornendo le necessarie comunicazioni agli uffici competenti.

7. La procedura di graduatoria integrata si applica solo ed esclusivamente per le richieste di assunzione a tempo indeterminato.

8. Per le richieste di assunzione a tempo determinato l'ente inoltra la sua richiesta all'ufficio situato nell'ambito territoriale in cui deve essere effettuata l'assunzione e la graduatoria è compilata esclusivamente sulla base delle adesioni pervenute all'ufficio competente deputato a ricevere la richiesta.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. I dati dei soggetti presenti negli archivi degli uffici competenti non ancora trasferiti nell'elenco anagrafico sono in esso inseriti d'ufficio, attribuendo a ciascun soggetto il suo nuovo stato ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai soggetti inseriti d'ufficio ai sensi comma 1, all'atto dell'inserimento nell'elenco anagrafico è riconosciuta l'anzianità di disoccupazione maturata alla data del 30 gennaio 2003, secondo le regole della normativa nazionale previgente. Da tale data l'anzianità continua a decorrere secondo quanto previsto dalle successive disposizioni regolamentari regionali.

3. I dati dei soggetti presenti nella banca dati degli uffici competenti inseriti d'ufficio per la costituzione delle schede professionali ai sensi del comma 1 vengono confermati, aggiornati e completati in occasione della presentazione dei soggetti agli uffici medesimi.

Art. 26.

Abrogazione

1. È confermata l'abrogazione del «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni» approvato con decreto del Presidente della Regione 29 agosto 2003 n. 0311/Pres.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione* e si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2005.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0664

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2005, n. 19.

Disposizioni in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 112 del 29 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, è fissata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad € 29.000,00 nella misura del 1,4 per cento.

2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a € 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta fissata nella misura dello 0,9 per cento come previsto dal comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per l'anno 2006, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra € 29.001,00 e € 29.147,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di € 28.739,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

4. Per l'anno 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta altresì fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad € 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad € 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

5. A decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a € 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a € 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Art. 2.

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno di imposta e per i due anni successivi.

6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime *de minimis* di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

Art. 3.

Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale».

1. Per l'anno 2006 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b*), della medesima legge regionale.

2. Per l'anno 2006 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime *de minimis* di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2005

GALAN

06R0010

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2005, n. 20.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 29 novembre 2005)

(Omissis).

06R0011

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2005, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 113 del 29 novembre 2005)

(Omissis).

06R0012

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2005, n. 22.

Ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 115 del 6 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e comunque fino all'approvazione del primo Piano di assetto territoriale (PAT), i comuni, per l'attuazione dell'art. 10, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall'art. 50, comma 6, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste dal comma 7 del medesimo art. 50.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 2 dicembre 2005

GALAN

06R0013

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2005, n. 23.

Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 115 del 6 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall'art. 2, e di quelle alle stesse connesse, già abrogate in base al combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni. Resta abrogata la lettera *c*) del comma 9 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio e successive modificazioni».

2. Nell'applicazione del comma 15 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 richiamato dall'art. 2, sono da computarsi le percentuali già utilizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
«Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni*

1. Al comma 1 dell'art. 48 dopo le parole «salvo quelle finalizzate» sono aggiunte le seguenti «, o comunque strettamente funzionali.» e dopo le parole «impianti di interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti «nonché quelle disciplinate dall'art. 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto art. 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.».

2. Il comma 1-ter dell'art. 48, è così sostituito:

«1-ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT sono consentite, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo art. 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.».

3. Dopo il comma 7-bis dell'art. 48 sono aggiunti i seguenti commi:

«7-bis. 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall'art. 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde.

7-bis. 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT è consentita l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti purché vi sia il parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. Qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l'80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1.500 metri quadrati (mq).

7-bis. 3. In deroga al comma 3, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, e successive modificazioni ad eccezione delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.», dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'art. 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, e successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, e successive modificazioni.

7-bis. 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1-bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006, successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune.

Art. 3.

Modifica all'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

1. Il comma 9 dell'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è così sostituito:

«9. Le varianti al piano sono adottate ed approvate con le procedure di cui al presente articolo. Le varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano sono approvate dalla giunta regionale subordinatamente all'acquisizione del

parere della competente commissione consiliare e i termini previsti ai commi 4, 5 e 6 sono ridotti della metà. Le varianti al piano acquistano efficacia ai sensi del comma 8.».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 2 dicembre 2005

GALAN

06R0014

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 20.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 165 del 22 dicembre 2005)

(Omissis).

06R0019

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2005, n. 42.

Adeguamento e riordino dei consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 34 del 1° dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. La Regione promuove e programma la bonifica integrale quale attività pubblica che ha per fine l'assetto, la conservazione e la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo, la provvista, l'utilizzazione e la tutela delle risorse idriche, lo sviluppo rurale e delle produzioni agricole, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.

2. L'attività di bonifica integrale è realizzata dai consorzi di bonifica, costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, che operano nei rispettivi comprensori secondo le norme dettate dalla presente legge, sulla base del principio di sussidiarietà e in applicazione dei principi contenuti nella legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella legge 18 maggio 1989, n. 183, e nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Essa è svolta in base al piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio interessato, redatto dagli stessi consorzi in modo coordinato con gli indirizzi e le direttive dei piani delle Autorità di bacino e con gli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli enti locali.

3. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica, gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali che governano il territorio e le risorse naturali, preposti alla difesa del suolo, alla gestione delle acque ed alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, possono essere promossi accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'attuazione coordinata di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Capo II

PROGRAMMAZIONE

Art. 2.

Programmazione regionale degli interventi

1. La Regione, in conformità agli obiettivi fissati dall'Unione europea ed ai principi sanciti dalle leggi statali vigenti nello specifico settore, emana le direttive programmatiche per la bonifica integrale allo scopo di:

a) definire gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per la bonifica integrale;

b) fissare i contenuti dei piani di bonifica per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge;

c) identificare gli interventi o le tipologie di interventi da considerare di preminente interesse regionale, eventualmente già individuati nei piani delle autorità di bacino e nella programmazione regionale di settore e degli enti locali, di propria competenza o da affidare ai consorzi di bonifica;

d) indicare i criteri e le modalità di impiego delle risorse disponibili per finanziare la suddetta programmazione e le principali attività, opere e interventi da essa previsti;

e) individuare le procedure per il coordinamento dei piani e dei programmi dei consorzi di bonifica con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali.

2. Le direttive sono predisposte dall'assessorato regionale all'agricoltura, di concerto con gli assessorati regionali che hanno competenze nella materia della bonifica o in materie connesse, sentiti le autorità di bacino ed i consorzi di bonifica, e sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le direttive sono adottate entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della stessa e sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge fino all'emanazione delle direttive di cui al precedente comma sono realizzati dai consorzi di bonifica e rimborsati dalla Regione, in base al piano provvisorio di cui al comma 6.

5. Le direttive di cui al comma 1 sono attuate mediante programmi triennali delle opere di bonifica integrale e per la manutenzione delle stesse, adottati dalla giunta regionale, il primo dei quali nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione prevista al comma 3, ed aggiornati annualmente in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

6. Nelle more dell'adozione del programma previsto al comma precedente e fino all'approvazione regionale del piano di bonifica di cui all'art. 3, i consorzi di bonifica propongono al competente assessorato regionale un piano provvisorio avente validità annuale che individua gli interventi di bonifica rilevanti, urgenti ed indifferibili. Il piano provvisorio, se compatibile con gli obiettivi comunitari e i principi delle leggi vigenti, viene approvato dalla giunta regionale con espressa previsione dei limiti della spesa allo scopo finalizzata.

7. Lo stato degli interventi realizzati e la conformità degli stessi alle direttive ed ai programmi previsti dal presente articolo è monitorato annualmente e illustrato dalla giunta regionale al consiglio entro la fine di ciascun anno mediante una relazione sintetica sulle misure di attuazione realizzate o in corso di realizzazione.

Art. 3.

Piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale

1. Nell'ambito del proprio comprensorio ciascun consorzio, entro due anni dall'emanazione delle direttive programmatiche regionali di cui all'art. 2, predispone un piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale, previa consultazione con tutti gli enti locali interessati.

2. Il piano deve coordinarsi con tutta la pianificazione territoriale esistente e non può discostarsi dalle direttive programmatiche regionali di cui all'art. 2. La dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano, determinata dall'approvazione regionale del piano stesso, ha luogo nelle forme di legge vigenti.

3. Il piano indica:

a) le opportunità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la conservazione e la tutela dello spazio rurale, la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo e la salvaguardia dell'ambiente;

b) gli interventi e le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera a);

c) le priorità ed il coordinamento delle opere pubbliche di bonifica con le altre infrastrutture pubbliche;

d) le opere di interesse particolare e di competenza privata comunque funzionali o necessarie ai fini della bonifica;

e) la ripartizione del territorio del comprensorio in zone distinte per utilizzazione agricola produttiva.

4. Il piano è adottato dal consorzio con provvedimento del consiglio dei delegati su proposta del comitato esecutivo ed è depositato per quindici giorni presso la segreteria degli organi del consorzio, durante i quali chiunque abbia interesse ha facoltà di prenderne visione.

5. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione, negli albi del consorzio di bonifica e dei comuni del comprensorio.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo prescritto per l'ultima delle pubblicazioni, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio che, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per le osservazioni, provvede ad esaminarle e quindi eventualmente a modificare adeguatamente il piano prima di trasmetterlo alla giunta regionale per la sua approvazione.

7. Il piano, come tutti gli interventi predisposti dai consorzi di bonifica, è attuato mediante un programma triennale delle attività di bonifica del comprensorio. Tale programma, con i suoi aggiornamenti annuali, rappresenta il documento di base per l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica da parte dei consorzi. Gli atti e gli strumenti di programmazione degli enti locali tengono conto del piano di bonifica e dei suoi programmi triennali di attuazione.

8. In caso di mancata adozione del piano, la giunta regionale fissa un termine non superiore a tre mesi entro il quale il consorzio è diffidato a provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale nomina un commissario *ad acta* che cura gli adempimenti per l'adozione del piano nei successivi tre mesi.

9. Il piano può essere aggiornato ogni qualvolta il consorzio lo ritenga opportuno, seguendo la procedura indicata nel presente articolo.

Art. 4.

Spese per le opere di bonifica

1. Le opere di bonifica e di irrigazione, in qualunque forma finanziate da enti pubblici, sono affidate in concessione ai consorzi proponenti, che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione secondo la legislazione vigente. Per favorire la sollecita attuazione degli interventi, nei programmi di finanziamento possono prevedersi, oltre le spese di mano d'opera e materiali, anche le spese per la dotazione di attrezzature meccaniche.

2. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, la Regione assegna annualmente ai consorzi di bonifica adeguati contributi per sostenere le spese necessarie alla manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti realizzati e in attività, secondo le modalità e le norme delle vigenti leggi regionali in materia. Il riparto degli appositi stanziamenti di bilancio tra i consorzi è disposto dalla giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, sollevamenti, accumuli, adduttrici e reti di distribuzione;
- b) consistenza delle opere idrauliche, dei corsi d'acqua di bonifica e dei canali di scolo;
- c) consistenza delle altre opere e impianti.

3. Per il funzionamento e la gestione delle opere e degli impianti consortili la Regione concorre annualmente con un contributo della misura non inferiore al 50 per cento delle spese sostenute e certificate da ciascun consorzio con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno precedente.

4. Il contributo di cui al comma 3 è anticipato nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. La quota residua è erogata a presentazione del rendiconto da parte dei consorzi beneficiari. Analogamente è disposto per i contributi di cui al comma 2.

5. La Regione finanzia altresì le spese per interventi straordinari sulle opere pubbliche di bonifica nonché le altre opere connesse alla valorizzazione del suolo, al corretto uso delle risorse idriche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione delle calamità in conformità alle disposizioni di legge regionale vigenti.

6. Eventuali anticipazioni delle quote contributive possono essere disposte in favore dei consorzi interessati previa dimostrazione documentale delle esigenze finanziarie urgenti e possono essere rinnovate una sola volta e ad avvenuta restituzione della prima anticipazione. I rapporti tra il consorzio e la Regione sono regolati da apposita deliberazione di giunta regionale che definisce le procedure, gli strumenti e le modalità di erogazione.

7. Gli interventi di somma urgenza, finalizzati al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, sono a carico della Regione e sono realizzati dai consorzi con le modalità previste dalla normativa statale e regionale.

Art. 5.

Tipologia di interventi pubblici di bonifica

1. Sono considerati opere pubbliche di bonifica, se realizzate nei comprensori e previste nel piano di cui all'art. 3, i seguenti interventi:

- a) opere di sistemazione e di adeguamento della rete scolante;
- b) opere ed impianti di captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi prevalentemente irrigui;
- c) opere di sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua pertinenti alla bonifica, nonché dei canali di bonifica e irrigui ed i relativi manufatti;
- d) impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e relative installazioni;
- e) le opere di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 36/1994 e gli interventi di esecuzione di piani e programmi adottati dalle autorità di bacino;
- f) opere di sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
- g) il riordino fondiario ed irriguo e le relative opere;
- h) opere volte allo sviluppo rurale e della produttività agricola;
- i) opere di ripristino dei danni derivanti alle opere pubbliche di bonifica dalle calamità naturali, secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- l) le infrastrutture e le apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
- m) opere connesse alla tutela dello spazio rurale e di siti di interesse naturalistico ed ambientale e alla conservazione di risorse primarie, di interesse dei consorzi per gli scopi della bonifica integrale;
- n) infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- o) gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere, ivi comprese le strade di bonifica non classificate tra quelle comunali o provinciali.

2. La giunta regionale, con appositi provvedimenti, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale per gli effetti di quanto previsto all'art. 7.

Art. 6.

Emergenza idrica

1. Nei periodi di siccità e comunque di scarsità delle risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 36/1994, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora vengano disposte limitazioni temporali o quantitative per l'uso irriguo, è dovuto, a carico delle altre utenze che traggono vantaggio dalle predette limitazioni, il pagamento di una maggiorazione dei relativi canoni determinata con deliberazione della giunta regionale. L'importo, devoluto ai consorzi di bonifica, è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti.

Capo III

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 7.

Funzioni dei consorzi di bonifica

1. Ai consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, competono le funzioni relative all'attuazione ed alla gestione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica e delle risorse naturali dagli stessi interessate, facenti parte del sistema bonifica.

2. In particolare ai consorzi, nell'ambito del proprio comprensorio, competono le seguenti funzioni esclusive:

- a) provvedere alla redazione del piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 3;
- b) provvedere alla progettazione, alla realizzazione alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 5;
- c) provvedere alla progettazione, alla esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo affidamento da parte dei proprietari interessati ovvero, in caso di inadempimento, in sostituzione dei medesimi;
- d) elaborare ed attuare piani di riordino fondiario irriguo;
- e) provvedere, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 36/1994, a realizzare e gestire gli impianti di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irriguo e di bonifica;
- f) provvedere, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 36/1994, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di impianti dedicati all'uso plurimo delle acque irriguo e di bonifica, per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento idrico di imprese produttive;
- g) effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere pubbliche di bonifica;
- h) ripristinare opere di bonifica e di irrigazione danneggiate da calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- i) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

3. I consorzi di bonifica possono, inoltre, svolgere le seguenti funzioni, ad essi affidate dalla Regione o dalle autorità competenti nei casi legislativamente previsti:

- a) realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, di cui all'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
- b) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, i consorzi di bonifica possono ricorrere alla stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. I consorzi inoltre promuovono iniziative e realizzano interventi per l'attività di informazione e di formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.

6. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, di sorveglianza e di conservazione delle opere pubbliche ad essi affidate in gestione, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I e capo II, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, provvedono al rilascio di concessioni e di licenze ed i relativi canoni restano a beneficio dei consorzi stessi, rientrando tra quelli previsti all'art. 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

7. Alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza o affidati ai consorzi di bonifica, come definiti dalla presente legge, in aggiunta a quanto previsto dalla legge regionale del 14 luglio 1979, n. 19, e successive modificazioni, si provvede con onere a totale carico della Regione. Sono altresì a carico della Regione tutti gli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi e di opere dichiarati di preminente interesse regionale dalle direttive programmatiche di cui all'art. 2 o con provvedimenti della giunta regionale, eseguite dai consorzi di bonifica per le finalità di cui all'art. 1.

8. Le comunità montane, le province ed i comuni, le autorità di bacino, l'agenzia regionale per l'ambiente, gli enti regionali operanti in agricoltura, gli enti parco e l'autorità d'ambito per i servizi idrici integrati possono affidare ai consorzi di bonifica, anche al di fuori dei comprensori di bonifica, con oneri a loro carico e secondo le modalità stabilite dagli accordi di programma di cui all'art. 1, la progettazione e la realizzazione di interventi, nonché la gestione di opere e di impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle funzioni ad essi conferite dalla Regione e alle funzioni trasferite o delegate ai sensi della legge regionale n. 34/1999.

9. I consorzi, previa autorizzazione della giunta regionale, possono promuovere e partecipare a società consortili ed a società miste.

Art. 8.

Classificazione del territorio e ridelimitazione dei comprensori consortili

1. Al fine di assicurare razionalità, efficienza ed economicità della gestione del territorio da parte dei consorzi di bonifica, è disposta, nei termini di cui ai successivi commi, la revisione delle aree classificate di bonifica integrale e la ridelimitazione dei comprensori consortili tenendo conto degli ambiti di riferimento delle Autorità di bacino istituite ai sensi della legge n. 183/1989 e della relative leggi regionali di attuazione.

2. I comprensori di bonifica integrale sono ridelimitati, con riferimento ai bacini idrografici di cui alle leggi richiamate al comma 1, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) il comprensorio di bonifica Trigno e Biferno deve ricomprendere i territori regionali:

1) che alla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono il comprensorio del consorzio di bonifica destra Trigno e basso Biferno con sede in Termoli;

2) che, ricadenti in agro di Montenero di Bisaccia in sinistra Trigno, alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte del comprensorio del consorzio di bonifica sud bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno con sede in Vasto;

b) il comprensorio di bonifica larinese deve coincidere con quello del consorzio parimenti denominato alla data di entrata in vigore della presente legge, ricomprendente le aree costituenti il terrazzo che sovrasta la pianura del basso Biferno sino a raggiungere, a sud-est, il corso medio del Fortore;

c) il comprensorio di bonifica della piana di Venafro deve ricomprendere, oltre il comprensorio del consorzio parimenti denominato alla data di entrata in vigore della presente legge, altresì la parte molisana della valle del fiume Volturno ricadente nei territori dei comuni di Montaquila, Colli al Volturno, Fornelli, Isernia, Macchia d'Isernia e Monteroduni.

3. I territori regionali che, ricadenti in agro di Trivento in sinistra Trigno, alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte del comprensorio del consorzio di bonifica sud bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, con sede in Vasto, cessano di appartenere a tale consorzio interregionale.

4. Il consorzio di bonifica destra Trigno e basso Biferno viene ridenominato «Consorzio di bonifica Trigno e Biferno» ed opera nel comprensorio di cui alla lettera a) del comma 2. Nei comprensori di cui alle lettere b) e c) del comma 2 operano rispettivamente gli attuali consorzi di bonifica integrale larinese e consorzio di bonifica della piana di Venafro.

5. Con decreti del presidente della giunta regionale, previe deliberazioni della giunta, sentiti i consorzi interessati, si provvede alle ride-limitazioni di dettaglio delle aree comprensoriali riportandole su cartografia in opportuna scala, tenendo comunque conto dei bacini idrografici come individuati ai sensi della legge n. 183/1989 e delle relative leggi regionali di attuazione e facendo salvi i confini comuni ai consorzi regionali contermini.

6. Relativamente al comprensorio consortile di cui alla lettera a) del comma 2, il decreto presidenziale previsto al comma 5 viene emanato successivamente al perfezionamento di apposita intesa con la Regione Abruzzo. In esito alla stessa intesa diviene effettiva la cessazione di appartenenza al consorzio di bonifica sud bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno dei territori regionali individuati al comma 3.

7. Sino alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei decreti presidenziali di cui ai commi 5 e 6, i consorzi di bonifica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad operare negli attuali comprensori.

Art. 9.

Opere di competenza dei privati

1. Sono di competenza dei privati, e per essi obbligatorie nonché a loro carico, tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del regio decreto n. 215/1933, e successive modifiche ed integrazioni nonché la loro manutenzione ed il loro esercizio.

2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere, ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, ai consorzi di bonifica.

3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, in caso di inadempimento da parte dei privati, è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del presidente della giunta regionale.

4. Le spese relative alle opere di cui al comma 3 sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili su cui insistono le opere stesse, in rapporto ai benefici conseguiti.

Art. 10.

Contributi consortili

1. I consorzi di bonifica hanno il potere di imporre contributi gravanti sugli immobili siti nei comprensori consortili per le spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, che non siano a carico della Regione o di altri enti, nonché per quelle di funzionamento dei consorzi stessi.

2. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli e extragricoli siti nel comprensorio consortile, compresi gli enti pubblici per i beni di loro pertinenza, che traggono un beneficio dalle opere di bonifica gestite dal consorzio.

3. I consorzi di bonifica a tal fine elaborano un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuzione, al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

4. I contributi di cui al comma 1, ai sensi delle disposizioni di legge statale, costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti consortili.

Art. 11.

Piano di classifica

1. I consorzi di bonifica, entro un anno dall'elezione dei nuovi organi ai sensi della presente legge e sulla base di indirizzi e di criteri omogenei stabiliti dalla giunta regionale, predispongono il piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, determina gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.

2. Le deliberazioni relative all'adozione del piano di classifica devono essere depositate, entro trenta giorni, presso la competente struttura regionale e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Il mancato deposito delle deliberazioni entro i termini previsti dai commi precedenti è motivo di esclusione da qualsiasi finanziamento.

4. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, i soggetti interessati possono produrre ricorso alla giunta regionale, la quale, acquisite le controdeduzioni dal consorzio, che deve pronunciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni definitive in ordine all'approvazione del piano.

5. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati vengono pubblicati all'albo dei comuni interessati e successivamente consegnati al concessionario per la riscossione nei modi e nei termini di legge.

6. Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte della giunta regionale, decorsi novanta giorni dal deposito presso la competente struttura regionale, i consorzi hanno facoltà di dare esecuzione alla deliberazione di cui al comma 2, fatti salvi i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche deliberate dalla giunta regionale.

7. Qualora i consorzi non provvedano all'adozione del piano di classifica entro il termine di cui al comma 1, la giunta regionale nomina un commissario *ad acta* che deve provvedere entro sei mesi all'adozione del piano. Fino allo scadere del termine di cui al comma 1, i ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati sono riferiti ai piani di classifica vigenti negli originari comprensori, ovvero, secondo necessità, sono determinati in base ad un piano provvisorio redatto dai consorzi con i criteri e le modalità di cui al comma 1.

8. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1, la Regione concorre nelle relative spese con un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.

Art. 12.

Regime amministrativo e finanziario degli scarichi nei canali consortili

1. I consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. In applicazione del comma 3 dell'art. 27 della legge n. 36/1994, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Per lo scarico delle acque provenienti da fognature è obbligato a pagare il relativo contributo consortile l'ente gestore del servizio idrico integrato, ovvero, nelle more dell'affidamento di tale servizio, il comune interessato.

4. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i consorzi di bonifica devono rivedere o, in mancanza, adottare gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI

Art. 13.

Natura giuridica e costituzione dei consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa, persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'art. 862 del codice civile, ed operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

2. Fatto salvo quanto disposto all'art. 8 per la fase di prima applicazione della presente legge, alla classificazione e alla declassificazione dei territori di bonifica integrale provvede, su proposta della giunta regionale, sentiti i comuni ed i consorzi interessati, il consiglio regionale con propria deliberazione.

3. Con deliberazione del consiglio regionale si provvede, altresì, su proposta della giunta regionale, sentiti i comuni ed i consorzi interessati, alla costituzione, fusione e conseguente soppressione dei consorzi di bonifica nonché alla delimitazione dei comprensori di bonifica, avendo in ogni caso riguardo ai bacini idrografici, come individuati dalla legge n. 183/1989 e dalla legge regionale n. 20/1998.

4. Qualora si addivenga, ai sensi del comma 3, alla fusione e conseguente soppressione dei consorzi di bonifica, il patrimonio, il personale in servizio alla data della soppressione dell'ente, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi consorzi sono trasferiti ai consorzi di bonifica dai quali sono assorbiti. Il personale eccedente è assegnato o trasferito ad altri consorzi di bonifica, alla Regione, ovvero alle comunità montane o ad enti sub-regionali, nel rispetto delle procedure stabilite dai Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

5. Nei bacini idrografici che ricadono nel territorio di più Regioni, le Regioni interessate possono provvedere alla classificazione di comprensori di bonifica interregionali e stabilire d'intesa la delimitazione e la relativa disciplina, ai sensi degli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In tali casi la giunta regionale, sentiti i consorzi e gli enti locali dei territori interessati, conclude le intese con le Regioni contermini e le sottopone al consiglio regionale per la ratifica.

6. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi si provvede su richiesta di almeno il 25 per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il 25 per cento della superficie del territorio. In assenza di iniziative degli interessati, i consorzi possono essere costituiti d'ufficio, in relazione ad obiettive esigenze e con riferimento a tutto il territorio regionale. Sono in ogni caso sentiti i comuni interessati.

Art. 14.

Statuto

1. Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto, deliberato dal consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dalla giunta regionale.

2. Eventuali modifiche allo statuto sono apportate con le modalità di cui al precedente comma.

3. Lo statuto, in conformità alle disposizioni della presente legge e agli indirizzi generali dettati dalla giunta regionale, disciplina il funzionamento degli organi del consorzio e lo svolgimento delle funzioni e delle attività del consorzio stesso.

4. Lo statuto del consorzio, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato per trenta giorni all'albo consortile e ne viene comunicata notizia nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo consortile possono essere presentate al consorzio eventuali osservazioni ed opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni, è trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione.

6. Il testo dello statuto approvato viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 15.

Organi

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:
 - a) il consiglio dei delegati;
 - b) il comitato esecutivo;
 - c) il presidente;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 16.

Catasto consortile

1. I consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile in cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile, con ricorso a sistemi informatizzati.

2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuzione.

3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale sia attraverso i dati emergenti dagli atti di trasferimento della proprietà presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri immobiliari ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

4. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto informatizzato e di un sistema informativo territoriale delle attività del consorzio, la Regione concorre nei relativi oneri con un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.

Art. 17.

Assemblea

1. L'assemblea ha funzioni elettive.

2. Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e che paghino i contributi imposti dal consorzio ai sensi dell'art. 10. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea, se lo richiedono, i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile.

3. L'assemblea elegge i componenti del consiglio dei delegati, secondo le modalità e nei termini previsti dalla presente legge e dallo statuto.

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati. Negli elenchi sono iscritti i consorziati di cui al comma 2, per ciascuno dei quali vengono indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi cui è tenuto.

Art. 18.

Diritto di voto

1. Ogni consorzio che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuzione e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.

2. Il voto è segreto ed è esercitato nell'ambito della fascia di appartenenza. Ciascun consorzio può essere portatore di non più di una delega nell'ambito della medesima fascia.

3. La delega è conferita con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per il caso in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione.

5. Per i minori, per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.

Art. 19.

Elezioni del consiglio dei delegati

1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale, al netto della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia, ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, al netto del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale, al netto della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia, ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio, al netto del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.

5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

6. La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dai ruoli di contribuzione relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

7. Gli statuti definiscono e disciplinano il sistema elettorale e dettano le regole e le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:

- a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati;
- b) assicurare la concorrenzialità delle liste, la preferenza di lista e la libera espressione del voto.

Art. 20.

Consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto da quindici membri, di cui dodici elettivi e tre nominati dal consiglio regionale con voto limitato. Il consiglio regionale provvede alle nomine di sua competenza entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali presso ciascun consorzio. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove le nomine non siano state ancora deliberate, vi provvede il presidente del consiglio regionale.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del consiglio dei delegati sono stabiliti nello statuto del consorzio. Competono comunque al consiglio:

- a) l'elezione del presidente, del vicepresidente e dei membri del comitato esecutivo, potendo esprimere ciascun consigliere un numero massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere;
- b) l'adozione dello statuto, dei regolamenti per l'amministrazione del consorzio, dei piani di organizzazione degli uffici e per l'ordinamento del personale;
- c) il bilancio di previsione con le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- d) i piani di bonifica e di classifica;
- e) l'assunzione di mutui;
- f) la determinazione e l'aggiornamento delle indennità per i componenti del comitato esecutivo nonché degli eventuali gettoni di presenza per i componenti del consiglio dei delegati;
- g) gli indirizzi generali di gestione;
- h) gli accordi di programma.

Art. 21.

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere eletti nel consiglio:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;

d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali;

e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del consorzio;

f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del consorzio;

g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;

h) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;

i) coloro che eseguono opere per conto del consorzio;

l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.

2. Le cause di ineleggibilità comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

3. Le cariche di presidente, vicepresidente e di componente del comitato esecutivo sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, presidente della provincia e assessore provinciale, sindaco di comune ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e con lo stato di funzionario della Regione e di amministratore o funzionario di ente strumentale della Regione.

Art. 22.

Insedimento del consiglio dei delegati

1. Entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dispone, il termine entro il quale deve tenersi la prima riunione del consiglio dei delegati. Da tale riunione il consiglio può utilmente funzionare anche se non ancora effettuate le nomine di competenza della Regione e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza della totalità dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla presente legge per particolari deliberazioni.

Art. 23.

Durata in carica

1. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

2. Il delegato eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno per contestuali dimissioni, anche se presentate con atti separati, la maggioranza dei consiglieri eletti, si procede a nuove elezioni.

Art. 24.

Comitato esecutivo - Presidente

1. Il consiglio dei delegati, all'uopo convocato dal consigliere eletto più anziano di età, nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vicepresidente e gli altri componenti del comitato esecutivo tra i membri eletti dall'assemblea.

2. Partecipa alle sedute del consiglio dei delegati e del comitato esecutivo, con voto consultivo, il direttore del consorzio.

3. Il numero dei componenti il comitato esecutivo, oltre il presidente e il vicepresidente, è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio ed è comunque non superiore a tre.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del comitato esecutivo sono indicati nello statuto del consorzio.

5. Il presidente è il legale rappresentante del consorzio convoca e presiede il consiglio dei delegati e il comitato esecutivo e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.

6. Il presidente e il comitato esecutivo durano in carica sino alla scadenza del consiglio dei delegati che li ha eletti.

Art. 25.

Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio regionale, con voto limitato o, se richiesto, con votazioni separate. Le nomine sono effettuate a norma della legge regionale n. 16/2002.

2. I revisori sono scelti fra professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono indicati nello statuto del consorzio.

Art. 26.

Bilancio

1. L'esercizio finanziario consortile coincide con l'anno solare.

2. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno.

3. I consuntivi sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono.

Art. 27.

Controlli

1. Sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale le deliberazioni dei consorzi concernenti:

a) lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di organizzazione;

b) il piano di bonifica;

c) il piano di organizzazione variabile del personale;

d) il piano di classifica per il riparto degli oneri consortili;

e) il bilancio preventivo e le sue variazioni;

f) il conto consuntivo.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza, alla competente struttura regionale, che li sottopone ad istruttoria e li presenta all'approvazione della giunta regionale. Essi si intendono approvati se la giunta regionale non si pronuncia nei trenta giorni dalla loro comunicazione alla Regione. Il termine si interrompe se la giunta regionale richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e gli atti si intendono approvati se la giunta regionale non si pronuncia decorsi venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti.

3. È fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 11 in ordine ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di bonifica e dei piani di classifica per il riparto degli oneri consortili. È fatto salvo altresì quanto previsto all'art. 14 in ordine al procedimento per l'adozione e l'approvazione degli statuti.

Art. 28.

Impugnazioni degli atti consortili

1. Le deliberazioni degli organi dei consorzi sono pubblicate all'albo consortile entro quindici giorni dalla loro adozione, per otto giorni consecutivi. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammessa opposizione, da proporsi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla scadenza del predetto periodo di pubblicazione.

2. L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide nella sua prima riunione e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'opposizione.

4. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa all'interessato della decisione.

5. La giunta regionale decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

6. Gli atti consortili soggetti all'approvazione regionale sono comunicati ai comuni del comprensorio entro quindici giorni dalla loro adozione nel loro testo integrale. Gli atti non soggetti ad approvazione sono comunicati nello stesso termine per oggetto ed estremi.

Art. 29.

Scioglimento degli organi

1. Qualora nella gestione dei consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità amministrative, o gravi e persistenti violazioni di legge o di direttive regionali, ovvero quando non sia approvato nei termini il bilancio e negli altri casi contemplati dalla legislazione vigente, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, scioglie gli organi di amministrazione dei consorzi.

2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente che deve convocare entro tre mesi l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Il termine per la convocazione non può essere prorogato dalla giunta regionale se non per comprovate necessità per un periodo non superiore a tre mesi.

4. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Art. 30.

Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti

1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

2. I consorzi assicurano l'informazione ai consorziati ed agli utenti mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie nei loro albi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.

3. I consorzi garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite secondo le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal relativo regolamento consortile di attuazione.

Capo V

CONSULTA REGIONALE PER LA BONIFICA E L'IRRIGAZIONE

Art. 31.

Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione

1. È costituita, presso l'assessorato regionale all'agricoltura, la consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione.

2. La consulta è organo consultivo della Regione per i provvedimenti di competenza regionale previsti dalla presente legge.

3. La consulta è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) l'assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante di ciascun consorzio di bonifica designato dal comitato esecutivo;

c) tre tecnici dipendenti regionali esperti nelle materie della bonifica, dei lavori pubblici e della gestione amministrativa;

d) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nella regione.

4. La consulta è insediata con la nomina dei due terzi dei suoi componenti e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti stessi.

5. L'amministrazione regionale fornisce alla consulta la sede, i mezzi ed il personale per il suo funzionamento. Svolge le funzioni di segretario della consulta un funzionario regionale a tale scopo incaricato.

6. Ai componenti della consulta che non risiedono nel capoluogo di Regione spetta il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali ogni qualvolta raggiungono la sede di riunione dell'organo ovvero, per ragioni del loro ufficio, si recano in località diversa da quella di residenza.

Art. 32.

Competenze della consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione

1. La consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione esprime pareri e formula proposte in ordine:

a) alla programmazione regionale degli interventi per la bonifica integrale;

b) agli indirizzi per l'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi;

c) ai criteri per l'elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli oneri consortili;

d) alla classificazione dei territori di bonifica integrale;

e) alla costituzione, fusione e soppressione dei consorzi di bonifica nonché alla perimetrazione dei comprensori di bonifica;

f) alle linee-guida per l'elaborazione dei piani di bonifica;

g) ai piani di riparto dei finanziamenti regionali per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica;

h) ai piani di riparto dei contributi regionali per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica;

i) ad ogni altro aspetto riguardante l'intervento regionale in materia di bonifica sottoposto al suo esame.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Risanamento finanziario dei consorzi di bonifica

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, mediante conferimento di incarico ad idonea ed accreditata società di certificazione, provvede all'accertamento della situazione debitoria dei consorzi di bonifica.

2. L'indagine di cui al comma 1 deve consentire di accertare, per ciascun consorzio di bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ammontare complessivo delle passività prodotte per opere e servizi strettamente connessi alla bonifica;

b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;

c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni ed altri titoli attivi in termini di competenza e di residui;

d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica, degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;

e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

3. Sulla base dell'indagine di cui ai commi precedenti, la giunta regionale predispone un piano di intervento finanziario da parte della Regione diretto all'azzeramento o alla riduzione della massa passiva netta gravante sul bilancio di ciascun consorzio, articolato in più misure e graduato nel tempo.

4. Il piano di intervento è approvato dal consiglio regionale con provvedimento legislativo proposto dalla giunta regionale, con il quale altresì vengono quantificati i relativi stanziamenti per almeno tre anni.

5. L'applicazione del piano è subordinata all'adozione, da parte dei consorzi interessati, di idonei provvedimenti per la riduzione dei costi di funzionamento, per l'effettivo recupero dei crediti esigibili e per la vendita degli immobili alienabili.

Art. 34.

Disposizioni finanziarie

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2006, in sede di manovra finanziaria annuale sono previsti idonei stanziamenti per l'assolvimento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed è istituita apposita unità previsionale di base nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Eventuali ulteriori stanziamenti, rispetto a quelli che saranno disposti ai sensi del comma 1 per l'esercizio finanziario 2006, e relative variazioni di bilancio saranno previsti con la legge di approvazione del piano di risanamento finanziario di cui al precedente articolo.

3. Per l'esercizio finanziario 2005, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella UPB n. 282 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per la somma di € 2.100.000,00 e corrispondente riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto nella UPB n. 270 dello stesso stato di previsione.

Art. 35.

Costituzione dei nuovi organi consortili. Adozione dei nuovi statuti o adeguamento degli statuti vigenti

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale indice in ciascun consorzio di bonifica le elezioni del consiglio dei delegati secondo la composizione dell'organo prevista dall'art. 20.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, le elezioni di cui al comma 1 si svolgono ai sensi delle disposizioni della legge regionale 3 luglio 1991, n. 10, e successive modificazioni, e dei vigenti statuti consortili, ferme restando le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge.

3. Nel termine di novanta giorni dall'avvenuto insediamento del consiglio dei delegati a norma dell'art. 22, ciascun consorzio adotta il nuovo statuto consortile e lo invia alla Regione per l'approvazione conformemente alle disposizioni di cui all'art. 14. Decorso inutilmente il termine, la giunta regionale, in via sostitutiva, provvede ad adeguare lo statuto vigente alle disposizioni della presente legge.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dello statuto adottato dal consorzio ed approvato dalla giunta regionale, o da quest'ultima adeguato in via sostitutiva, il consiglio dei delegati di ciascun consorzio provvede a nominare il presidente ed il comitato esecutivo.

5. Sino alla nomina del presidente e del comitato esecutivo il consiglio dei delegati esercita tutte le funzioni di direzione amministrativa, organizzativa e gestionale del consorzio, escluse quelle di competenza del direttore e della dirigenza consortile. In tale periodo le funzioni presidenziali sono esercitate dal consigliere elettivo più anziano di età.

6. I componenti del consiglio dei delegati che rappresentano la Regione sono nominati dal consiglio regionale entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali presso ciascun consorzio. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove le nomine non siano state ancora deliberate, vi provvede il presidente del consiglio regionale.

7. I revisori dei conti di ciascun consorzio sono nominati, a norma dell'art. 25, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove il consiglio regionale non abbia provveduto alle nomine, vi provvede il suo presidente.

8. Gli organi consortili di amministrazione, ancorché commissari, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalle funzioni con l'insediamento dei rispettivi consigli dei delegati costituiti ai sensi del presente articolo.

9. I collegi dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle funzioni con l'insediamento dei rispettivi nuovi collegi costituiti ai sensi del presente articolo.

Art. 36.

Verifica degli effetti della legge

1. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, tramite il suo presidente, riferisce al consiglio regionale sul suo stato di attuazione e sugli effetti da essa prodotti e, se necessario, contestualmente ne propone modifiche o integrazioni.

Art. 37.

Disposizioni di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono abrogate la legge regionale 3 luglio 1991, n. 10 - fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 35 - e la legge regionale 2 aprile 1999, n. 9. Sono altresì abrogate le disposizioni legislative regionali in contrasto o incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 novembre 2005

IORIO

05R0791

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G607004/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 1 2 8 *

€ **2,00**